



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro

Andrea Zuliani

Alberto Pazzi

Paola Vella

Luigi d'Orazio

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

IMPRENDITORE
CANCELLATO DAL
R.I. - DOMANDA
DFI ACCESSO AL
P.R.O. (ART. 64-
BIS CCII) -
INAMMISSIBILITA'

Ud.15/04/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 431/2025 R.G. proposto da:

Grossetana Scavi s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore e legale
rappresentante Giordano Rossi, rappresentato e difeso dagli avvocati
Alessandro Oneto e Roberto Cerboni giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

Liquidazione giudiziale di Grossetana Scavi s.r.l. in liquidazione, Procura
della Repubblica presso Tribunale di Grosseto

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1957/2024
depositata il 25/11/2024;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026
dal Consigliere Paola Vella;

udita la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito per il ricorrente l'avvocato Alessandro Oneto, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



FATTI DI CAUSA

1. — In data 20.6.2024 il P.M. presso il Tribunale di Grosseto, a seguito di informativa di AdE del 6.3.2024 e del Nucleo PEF della GdF del 19.6.2024, che esponevano la cancellazione di Grossetana Scavi s.r.l. dal Registro imprese (di seguito RI) intervenuta in data 1.8.2023 [*recte* 13.9.2023], ha presentato istanza urgente ex art. 38 CCII, in forma cartacea, per l'apertura della Liquidazione giudiziale della predetta società, inattiva dal 2016, rappresentando l'esistenza di un'operazione distrattiva (fraudolenta cessione del ramo di azienda a Grossetana Servizi Manutenzioni s.r.l., riferibile alla medesima compagine sociale).

1.1. — Il presidente del Tribunale di Grosseto, alla luce delle rappresentate ragioni di urgenza, ha autorizzato l'abbreviazione dei termini a comparire e la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità necessaria, ai sensi dell'art. 41, comma 3, CCII.

1.2. — La società debitrice, costituitasi nel procedimento per il tramite del suo liquidatore: i) ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità del deposito del ricorso in forma cartacea (nonché l'"abnormità" della sua giustificazione, lamentando la disparità di trattamento che altrimenti sussisterebbe, in contrasto con l'art. 111 Cost., ove fosse consentito al P.M., quale parte di un processo civile e dotato di mezzi informatici, di non osservare il disposto dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.); ii) ha svolto difese circa le ragioni della propria crisi; iii) ha proposto contestualmente ricorso ex art. 64-bis CCII in forma prenotativa, deducendo che la finalità del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) non è il risanamento, ma l'esdebitazione del proponente, così che la relativa domanda può essere proposta anche da parte del liquidatore di società cancellata, come testimonierebbe l'art. 33, comma 4, CCII, norma eccezionale che non contempla il divieto di presentare un PRO per le imprese cancellate, valendo perciò il principio secondo cui "ciò che non è vietato è concesso" (Corte cost. sent. n. 200 del 2012).



1.3. — Il Tribunale di Grosseto ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale (LG) di Grossetana Scavi s.r.l. in liquidazione, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione del PRO ex art. 64-bis CCII con riserva, osservando che:

- i) a seguito delle Sezioni Unite nn. 4060, 4061, 4062 del 2010 e nn. 6070, 6071, 6072 del 2013, la società cancellata dal RI si estingue ex art. 2495 c.c., con conseguente perdita di capacità e legittimazione anche in capo ai singoli soci, mentre al liquidatore resta solo, per la *fictio iuris* di cui all'art. 33, comma 4, CCII, la possibilità di resistere alla domanda di LG e di proporre reclamo contro la relativa declaratoria (Cass. 3457/2023), senza alcuna legittimazione attiva per l'accesso ai diversi istituti di regolazione della crisi, che presuppongono la persistenza di una realtà imprenditoriale;
- ii) la mancata menzione del PRO nell'art. 33, comma 4, CCII può dipendere da un difetto di coordinamento (stante la novità dell'istituto);
- iii) l'art. 64-bis CCII, nel riferirsi espressamente «all'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza», postula necessariamente l'esistenza giuridica del soggetto richiedente, e d'altro canto l'art. 64-quater CCII prevede espressamente la reciproca "conversione" (*recte* modifica della domanda) del PRO in Concordato preventivo (CP), strumento di analoga natura che il legislatore ha espressamente annoverato nell'art. 33, comma 4, CCII insieme al Concordato minore (CM) e agli Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) per escludere l'ammissibilità della domanda di accesso a detti istituti da parte dell'imprenditore cancellato dal RI;
- iv) a differenza dell'art. 169-quater disp. att. c.p.c., l'art. 16.bis, comma 4-bis del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 360 CCII, norma previgente rispetto alla riforma Cartabia, ma speciale rispetto ad essa) non menziona il P.M. tra i soggetti tenuti al deposito degli atti con modalità tematiche;
- v) in ogni caso, la violazione dell'art. 169-quater disp. att. c.p.c. non comporta nullità (in difetto di comminatoria, ex art. 156, comma 1, c.p.c.) né inammissibilità, ma solo irregolarità della domanda, tanto più che la società si è costituita e si è difesa nel merito;



vi) pur «consapevole dell'esistenza di un indirizzo interpretativo di segno contrario, anche nella giurisprudenza di legittimità», merita adesione il diverso orientamento tradizionale in base al quale, «in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, la Corte di Cassazione ha fatto applicazione (Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016, 1676/2015, 26831/2014, nn. 26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»;

vii) «tra l'altro, nella specie il ricorso introduttivo (e tutta la documentazione ad esso allegata), pur se depositato dal PM in formato cartaceo, è stato scannerizzato e inserito nel fascicolo telematico, tanto che la parte resistente ha avuto accesso al fascicolo telematico in data 3.7.2024 per prenderne visione prima della sua costituzione in giudizio, come si evince dallo storico del fascicolo ... alcuna lesione dei diritti di difesa si è verificata».

1.4. — Grossetana Scavi s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, lamentando: A) che la cancellazione dell'impresa dal RI non preclude la proposizione di una domanda di omologazione del PRO; B) che il deposito della domanda di LG in forma cartacea ne determina l'improcedibilità, inammissibilità o nullità, poiché l'art. 360 CCII – che «nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali» circoscriveva l'obbligo del deposito telematico ai documenti e agli «atti dei difensori e degli ausiliari del giudice» – è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia.

1.5. — La Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo, confermando la decisione di prima istanza, e ritenendo, in particolare:

– quanto al ricorso ex art. 64-bis CCII, che la mancata inclusione del PRO nell'art. 33, comma 4, CCII è verosimilmente frutto di un difetto di coordinamento del d.lgs. n. 83 del 2022 con il testo originario del Codice, ma in ogni caso l'inammissibilità della domanda ex art. 64-bis CCII della società cancellata ed estinta trova il suo fondamento sistematico nell'art.



2495 c.c., nella *ratio* della eccezionale e limitata legittimazione processuale attribuita dall'art. 33 CCII (come, in precedenza, dall'art. 10 l. fall.) e nella stessa disciplina del PRO, potenzialmente "convertibile" in CP;

– quanto alla domanda di LG, è vero che il comma 4-bis dell'art. 16.bis del d.l. n. 179 del 2012 (convertito dalla l. n. 221 del 2012), introdotto dall'art. 360 CCII (che, come visto, nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali limitava l'obbligo del deposito telematico agli «atti dei difensori e degli ausiliari del giudice»), è stato abrogato dall'articolo 11, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la conseguenza che dal 28 febbraio 2023 la regola generale è quella dell'art. 196-quater c.p.c.; tuttavia, si tratta di «irregolarità-nullità comunque sanata con il raggiungimento dello scopo e senza pregiudizio per il diritto di difesa del debitore», dal momento che:

- i) il ricorso e i documenti del P.M. sono stati scannerizzati e inseriti nel fascicolo telematico sin dal 21 giugno 2024;
- ii) in data 27 giugno 2024 il ricorso e il decreto sono stati notificati al debitore, senza che rilevi il fatto che si trattasse di formato pdf non "nativo" ma "immagine", e cioè scansione di documento analogico (alla luce di Cass. 18324/2018 che esclude la nullità, poiché scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario);
- iii) contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, la difesa ha ottenuto visibilità del fascicolo il 3 luglio 2024, prendendo cognizione di tutti i documenti;
- iv) non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa, poiché la notifica è avvenuta il 27 giugno 2024 e l'udienza si è tenuta il 16 luglio 2024, con rispetto del termine a comparire di quindici giorni.

2. — Grosseto Scavi s.r.l. in liquidazione ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato memoria e ha concluso per il rigetto del ricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., a norma del quale la domanda depositata dal PM in forma cartacea avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, alla luce del principio in base al quale «In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità» (Cass. Sez. U., n. 22074 del 2023; conf. decr. P.P. n. 10689 del 2023).

2.2. — Il secondo mezzo denuncia la violazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la costituzione del convenuto avesse sanato l'improcedibilità o inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio (come per vero affermato da Cass. n. 33601/2022 in tema di costituzione in appello mediante deposito cartaceo).

2.3. — Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta abnormità dell'atto con cui lo stesso P.M. istante, e non il Capo dell'Ufficio, aveva giustificato il deposito cartaceo per l'urgenza (stante la cancellazione della società dal RI), e non per un malfunzionamento del sistema telematico.

2.4. — Il quarto mezzo prospetta la violazione degli artt. 12 e 14 prel., dell'art. 64-bis CCII e dell'art. 33, ultimo comma, CCII, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'accesso al PRO, finalizzato a favorire la ristrutturazione dei debiti, è consentito solo alle società commerciali in esercizio, e non anche a quelle cancellate dal RI, dal momento che il quarto comma dell'art. 33 CCII non vieta una tale possibilità, espressamente esclusa solo per gli strumenti del CM, del CP e degli ADR.

2.5. — Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 14 prel. a causa dell'estensione di una norma eccezionale, quale è l'art. 33, comma 4, CCII, a casi diversi da quelli ivi espressamente previsti.

2.6. — Con il sesto mezzo si denuncia la violazione dell'art. 3 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con mod., dalla l. n. 148 del 2011, per come



interpretato da Corte cost. n. 200 del 2012, secondo cui «ciò che non è vietato è concesso», con conseguente disapplicazione di detta disposizione, definita dal legislatore norma di principio in materia economica, attraverso l'estensione del divieto previsto dall'art. 64-bis CCII ad un istituto - il PRO - ivi non espressamente contemplato.

2.7. — Il settimo motivo deduce ancora la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del sesto motivo di reclamo.

2.8. — L'ottavo lamenta la violazione dell'art. 24 Cost. e del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto, in assenza di un espresso divieto di legge, che il liquidatore in *prorogatio* della società cancellata ed evocata in giudizio, pur legittimato a rappresentare l'ente collettivo per *fictio juris*, possa svolgere una difesa esclusivamente passiva, eccependo solo l'inesistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, senza poter agire, in forza della medesima *fictio juris*, per accedere agli strumenti di tutela e risanamento del debito, che per legge devono essere analizzati in un procedimento unitario e prima di procedere all'esame della domanda di liquidazione giudiziale.

3. — Nessuna delle censure sollevate può trovare accoglimento.

I primi tre motivi riguardano il tema del deposito cartaceo dell'atto introduttivo del procedimento per l'apertura della Liquidazione giudiziale, con i suoi riflessi sull'applicazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. e sul diritto di difesa del convenuto.

I restanti cinque investono la problematica del perimetro di applicazione del divieto posto dall'art. 33, ult. co. CCII rispetto alla domanda di accesso al PRO da parte di una società cancellata dal RI ma evocata in giudizio per l'apertura della sua Liquidazione giudiziale.

4. — I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.1. — Dal punto di vista normativo, occorre premettere che l'art. 360 CCII aveva disposto l'inserimento, dopo il comma 4 dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012), del comma 4-bis, per cui: «Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in



ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4 (...)».

La norma, entrata in vigore il 15 luglio 2022 (ai sensi dell'art. 389 CCII), effettivamente non menzionava il PM tra i soggetti tenuti al deposito telematico di atti e documenti nei procedimenti di apertura delle procedure concorsuali.

Senonché, l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 cit. è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia) e quindi, a far tempo dal 28 febbraio 2023, la regola generale è quella dettata dal codice di rito nell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., il cui primo comma dispone che «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (...) Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche quando è necessario ai fini della decisione» (quest'ultimo periodo è stato modificato solo con il d. lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, cd. Correttivo Cartabia, nel senso che «Il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo indicandone specificamente la ragione»). L'ultimo comma dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. (anch'esso modificato dal Correttivo del 2024) prevede, inoltre, una specifica autorizzazione del capo dell'ufficio al deposito con modalità non telematiche, al ricorrere di situazioni di urgenza e in presenza di malfunzionamenti certificati dei sistemi informatici del dominio giustizia.

4.2. — Dunque, nel caso in esame, al momento del deposito del ricorso ex art. 38 CCII da parte del P.M. (in data 20 giugno 2024), era in vigore la norma generale di cui all'art. 196-quater disp. att. c.p.c.

Ciò non toglie che il sistema concorsuale abbia conservato talune sue peculiarità.



Nella vicenda in esame, opera la norma speciale di cui all'art. 41, comma 3, CCII, laddove, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, al ricorrere di particolari ragioni di urgenza, attribuisce espressamente al presidente del tribunale (o al giudice da lui delegato) il potere di disporre l'abbreviazione dei termini, nonché di «disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi».

Il criterio è netto e la sua *ratio* indiscussa: trattandosi di un procedimento particolare – sicuramente non sovrapponibile, per struttura e finalità, alle controversie civilistiche disciplinate dal codice di rito, in quanto caratterizzato da esigenze pubblicistiche di tempestività (tanto da costituire uno dei casi tipici di non applicazione della sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1, l. n. 742 del 1969, ora sistematizzata nell'art. 9, comma 1, CCII) – è lo stesso legislatore, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, ad operare un bilanciamento di dette finalità pubblicistiche con il diritto di difesa, puntando alla sua tutela sostanziale, al di là di ogni formalismo non indispensabile, e addirittura circoscrivendone il nucleo essenziale alla oggettiva “conoscibilità” dell'atto di impulso privatistico o (come nella specie) pubblicistico, così come del provvedimento giudiziale diretto alla instaurazione del contraddittorio.

Principio, questo, che va naturalmente esteso al corredo documentale del ricorso introduttivo, di modo che ne sia salvaguardata, appunto, la effettiva conoscibilità, al di là del rispetto di formalità non indispensabili a quel fine.

4.3. — Così ricostruito il quadro sistematico, è evidente, in primo luogo, che quelle particolari ragioni di urgenza ricorrevano nel caso in esame – stante la prossima scadenza del termine annuale di cui all'art. 33, comma 1, CCII – e, in secondo luogo, che esse sono state legittimate da apposito provvedimento del presidente del tribunale; così come è evidente che il diritto di difesa sia stato pienamente tutelato nella sostanza, al di là del mancato rispetto delle formalità del deposito telematico, avendo i giudici di merito dato espressamente atto che il ricorso introduttivo e la



documentazione ad esso allegata, sebbene inizialmente depositati in forma cartacea, sono stati poi digitalizzati e inseriti nel fascicolo telematico, e così messi a disposizione della parte resistente, la quale, ricevuta la notifica il 27 giugno 2024, ne ha preso contezza accedendo al fascicolo telematico il 3 luglio 2024 e ha potuto dispiegare ampiamente le proprie difese all'udienza del 16 luglio 2024.

Del resto, nessuna doglianza in termini di conoscibilità degli atti e documenti in questione è stata mai sollevata dall'odierna ricorrente.

Né rileva l'asserita abnormità dell'atto con cui il PM ha disposto, *ex se*, la presentazione del ricorso in forma cartacea, trattandosi all'evidenza di un atto organizzativo interno all'ufficio della Procura, come tale indirizzato agli organi amministrativi ed esecutivi, con conseguente inconsistenza del vizio di omessa pronuncia denunziato con il terzo motivo.

4.4. — La motivazione del giudice *a quo* va quindi corretta e integrata nei termini sopra illustrati, con formulazione del seguente principio di diritto: "In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ed anche in costanza del regime di deposito telematico degli atti e dei documenti previsto, in via generale, dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., l'eventuale deposito cartaceo del ricorso ex artt. 37 e 38 CCII e della documentazione ad esso allegata non ne determina l'improcedibilità o l'inammissibilità, ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza e l'adozione dei provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 41, comma 3, CCII».

5. — Anche i motivi dal quarto all'ottavo, parimenti esaminabili in modo unitario, sono infondati.

5.1. — Occorre subito sgombrare il campo dal dubbio di illegittimità costituzionale prospettato con l'ultimo motivo, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e di "parità delle armi" in sede processuale.

A tal fine è sufficiente richiamare – stante la sostanziale identità tra l'art. 10 l. fall. e l'art. 33 CCII – l'approdo di questa Corte che ha ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495



c.c. e 10 l. fall., che impediscono al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare» (Cass. n. 21286 del 2015; conf. Cass. n. 12045 del 2020; v. anche Cass. n. 20616 del 2021, in motiv.; cfr. Corte cost. n. 9 del 2017, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall., sollevata per ragioni speculari, ma sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

5.2. — Ancora in premessa, va richiamato il principio, talmente consolidato da costituire espressione del diritto vivente (v. Corte cost. n. 9/2017 cit.), in base al quale «alla società che ha cessato la propria attività e che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso, per il solo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell'impresa insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, da una scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per la continuazione dell'impresa e per la presentazione della domanda di concordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione della crisi» (Cass. n. 21286 del 2015).



Principio ribadito anche per l'imprenditore individuale da Cass. n. 4329 del 2020 («Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare»).

5.3. — Ciò premesso, la questione posta dal ricorrente è se la mancata menzione, nell'art. 33, comma 4, CCII, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui agli artt. 64-bis e s. CCII, comporti l'ammissibilità della domanda di accesso alla relativa procedura da parte dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, accesso che quella stessa norma invece preclude espressamente con riguardo alle procedure di concordato minore, di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La tesi favorevole del ricorrente, basata su un approccio meramente letterale (e ancora una volta formalistico) e decontestualizzato, va recisamente disattesa.

Il primo dato contrario, che emerge vividamente, è quello sistematico.

Tutte le procedure sopra elencate risultano infatti accomunate nella categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come definiti dall'art. 2, lett. m-bis), CCII, per contrapposizione alle procedure della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

Anche la collocazione topografica ne testimonia la contiguità concettuale, essendo tutte inserite nello stesso plesso normativo, e segnatamente nel Tit. IV del Codice, rispettivamente nel Capo I (gli ADR), nel Capo I-bis (il PRO), nel Capo II (il CM) e nel Capo III (il CP).



Quella stessa collocazione riflette anche una gradualità contenutistica degli strumenti allestiti dal legislatore per regolare la crisi e l'insolvenza delle imprese, per essi registrandosi una sorta di dosimetria biunivoca tra libertà distributiva e vincolatività degli effetti che ne conseguono.

Molti autori individuano infatti nel PRO uno strumento intermedio tra gli ADR e il CP, attraverso il quale l'imprenditore commerciale "non minore" che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, può chiedere l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quale i creditori possono essere soddisfatti anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all'ordine delle cause legittime di prelazione (come negli ADR e a differenza del CP), a condizione però che gli stessi siano divisi in classi secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (come nel CP e a differenza degli ADR), e purché sia raggiunta l'unanimità delle classi (peculiarità del PRO), fermo al loro interno il criterio della maggioranza e fatto salvo il meccanismo omologatorio del cd. *cram-down* del creditore dissenziente che contesti la convenienza della proposta, quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto all'ipotesi dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Anche sotto il profilo della "libertà gestionale" nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, lo *status* dell'imprenditore che abbia proposto la domanda di accesso al PRO si colloca in posizione intermedia tra gli ADR e il CP.

Se poi si considera che in dottrina e nella giurisprudenza di merito è discussa la stessa ammissibilità di un PRO di natura liquidatoria – argomentandosi anche dal Correttivo di cui al d.lgs. n. 136 del 2024, che nell'art. 64-bis, comma 9, CCII ha sostituito l'art. 114-bis ("*Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità*") all'art. 114 ("*Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio*") CCII tra le norme non applicabili al PRO – appare evidente che la funzione di risanamento attribuita all'istituto verrebbe a stridere con il suo utilizzo da parte di un imprenditore già cessato e cancellato dal RI.

In ogni caso, ciò che maggiormente rileva, ai fini di causa, è la peculiare interscambiabilità delle domande di accesso al PRO e al CP, sancita (e



dunque da assicurare come iter fisiologico praticabile) in modo inequivocabile dall'art. 64-quater CCII; ne deriva che l'interpretazione auspicata dal ricorrente – nel senso di una così radicale divaricazione della loro disciplina in punto di proponibilità della domanda in caso di cancellazione dal registro delle imprese – sarebbe (stavolta ben più fondatamente) foriera di dubbi di costituzionalità.

Tutto ciò considerato, l'omesso richiamo del PRO tra gli altri istituti contemplati nell'ultimo comma dell'art. 33 CCII appare una semplice "svista" del legislatore (non estranea alla novità dell'istituto), la quale può e deve essere colmata ricorrendo ai criteri ermeneutici allestiti dall'ordinamento, e segnatamente attraverso l'interpretazione estensiva della norma, in chiave sistematica.

Al fondo, ciò che conta è il principio generale espresso dall'ultimo comma dell'art. 33 CCII – di cui si è dato sopra atto come diritto vivente – e che non v'è ragione, appunto, di non applicare in via di ricomprensione estensiva anche all'istituto del PRO, che degli altri ivi espressamente menzionati condivide essenzialmente natura e funzione, al netto delle diverse articolazioni contenutistiche.

In ultima analisi, ad essere eccezionale, e quindi non applicabile analogicamente o estensivamente, è semmai – all'opposto – il principio espresso dal primo comma dell'art. 33 CCII, che integra quella tradizionale ipotesi di *fictio iuris* di persistenza in vita di un'impresa, nonostante la sua cancellazione dal registro delle imprese, per finalità di tipo pubblicistico.

Viene formulato il seguente principio di diritto: "La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'art. 64-bis CCII presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, in forza del principio generale espresso dall'art. 33, comma 4, CCII".

6. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.



7. — Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.

Il Consigliere Estensore

Paola Vella

Il Presidente

Massimo Ferro

